



COMUNE DI VIGGIANO

Provincia di Potenza

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza nr. **00021** /- 2017

Prot. n. **0013155** /-2017

OGGETTO: Provvedimenti urgenti di carattere igienico-sanitario e ambientale : taglio erba e pulitura di terreni, fondi, giardini, cortili e proprietà private in genere.

IL SINDACO

PREMESSO :

1. che la crescita delle essenze arboree aumenta il rischio di incendi di aree incolte nonché problemi di ostruzione di fossi e canali atti al deflusso delle acque meteoriche;
2. che l'erba incolta favorisce il proliferare di insetti ed animali nocivi per la salute e la sicurezza dell'uomo ed aumenta il rischio di incendio anche lungo le strade comunali e vicinali;
3. che pervengono al Comune di Viggiano segnalazioni da parte di cittadini che lamentano inconvenienti igienico-sanitari dovuti alla presenza, sul territorio comunale, di terreni, giardini privati ed aree incolte per i quali i proprietari tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione;
4. che la presenza di cortili, giardini privati e terreni incolti confinanti con abitazioni costituisce un ottimo habitat per topi, ratti, serpenti, insetti ed altri animali, che tale circostanza, se non controllata, può essere causa di inconvenienti igienici e che il relativo controllo si attua soprattutto garantendo la pulizia delle suddette aree;

VISTO che nel periodo estivo si determina una maggior crescita della vegetazione spontanea e il conseguente aumento del rischio di incendi nei periodi più caldi;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

VISTO l'art. 15 della legge n. 225/92 , "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile";

VISTA la legge n. 353 del 21/11/2000 , "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2005 nr. 13 "Norme per la protezione dei boschi degli incendi";

VISTI gli artt. 913, 915, 916, 917 del codice civile, i quali individuano come obbligati ad eseguire le opere di manutenzione dei corsi d'acqua superficiali, i proprietari dei fondi confinanti con gli alvei dei corsi d'acqua e agli utilizzatori degli stessi;

VISTI gli artt. 29-31-32-33 del Nuovo Codice della Strada, D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

VISTE le precedenti Ordinanze Sindacali nr. 45/2015 del 24/12/2015, nr. 01/2016 del 12/01/2016 e nr. 12/2016 del 03/06/2016 che qui si intendono integralmente richiamate;

RITENUTO necessario emanare delle disposizioni urgenti al fine di garantire un controllo sulla crescita delle essenze arboree ed erbacee, nonché al fine di tenere pulite e curate tutte le aree del territorio comunale ed in particolare quelle ricadenti all'interno dei centri abitati per scongiurare il pericolo del propagarsi di incendi specialmente nella stagione più calda, nonché mantenere liberi fossi, canali, ecc. per consentire il deflusso delle acque meteoriche e al fine di prevenire ed evitare situazioni determinanti rischi igienico sanitari, nonché pericolo di allagamenti;

VALUTATA la necessità di mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, le aree ed i fossi che attraversano le proprietà private ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali, al fine di rendere più sicure la viabilità vicinale di uso pubblico e le abitazioni;

RICONOSCIUTA altresì la necessità di garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade stesse ed evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica; in particolare in corrispondenza delle aree di intersezione e presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dovranno essere contenute come prescritto dal codice della strada;

RAVVISATA l'urgenza e la necessità di provvedere alla pulizia dei fondi edificabili e non, prospicienti le vie del centro urbano, delle zone limitrofe, dei giardini, delle aiuole e dei cortili privati;

DATO ATTO che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti o delle scarpate non correttamente sfalciate;

CONSIDERATO:

1. che è necessario obbligare i proprietari ad assicurare la costante manutenzione dei terreni in stato di abbandono e delle aree libere in stato di degrado al fine di risolvere le anzidette problematiche igienico sanitarie, oltre a prevenire possibili focolai di incendio ed assicurare condizioni di decoro dell'intero territorio comunale;
2. che, in particolare, il presente provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute e la sicurezza della collettività locale;

RITENUTA la propria competenza sia quale Autorità Sanitaria Locale, che come Ufficiale di Governo, individuabile ai sensi degli artt. 50 c. 5 e 6 - 54 c. 2 e 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.);

TENUTO CONTO, inoltre, che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990;

ORDINA

-alla generalità dei proprietari,agli affittuari e/o conduttori dei terreni incolti, cortili e giardini privati ricadenti all'interno della perimetrazione del centro abitato, di procedere, agli interventi di pulizia di seguito elencati, **entro il 10° giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento** e per tutto il periodo estivo:

- 1) taglio dell'erba e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private poste all'interno del centro abitato, al fine di evitare il rischio di propagazione incendi;
- 2) regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private poste all'interno del centro abitato, in particolare delle aree ubicate in corrispondenza delle intersezioni stradali e delle curve e che pertanto non consentono una corretta visibilità alla circolazione veicolare, nonché regolazione delle siepi, taglio dei rami e delle piante in genere che fuoriescono dal perimetro delle aree private e delle abitazioni, dai muri di confine e dalle cancellate,che invadono i marciapiedi e che pertanto impediscono o rendono difficoltoso o intralciano il transito di pedoni e disabili e che comunque non consentono il corretto utilizzo degli stessi;
- 3) bonifica, mediante radicale pulizia, delle suddette aree da sterpaglie, rovi, rifiuti e quant'altro possa costituire rifugio di animali di ogni specie e potenziale pericolo per l'igiene, la salute pubblica e la pubblica incolumità;

-ai proprietari, agli affittuari e/o conduttori dei terreni e delle aree libere ubicate nel territorio comunale di tenere le aree in questione sgombre da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe, da immondizie e da rifiuti in genere, mantenendo le suddette aree pulite ed in perfetto ordine attraverso tagli periodici della vegetazione e di non lasciare in deposito sugli stessi terreni materiale di qualsiasi natura, tale da offrire rifugio ad animali che siano potenziali veicoli di malattie o comunque di inconvenienti igienico-sanitari, nonché per evitare il possibile rischio di propagazione di incendi;

DISPONE

- che il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o dalla pulitura dei fossi in genere sia rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e sia smaltito nelle forme previste dalle vigenti normative in materia;
- che sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'ente proprietario ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss. mm. (Nuovo Codice della Strada) e articolo n. 21 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss. mm. (Regolamento d'esecuzione) per l'esecuzione dei lavori ingombrando la sede stradale. Se del caso, prima dell'inizio di tali lavori, dovranno essere concordati con l'Ufficio di Polizia Locale di questo comune i tempi e i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale;

AVVERTE

1. che, restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, **la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, in applicazione dei limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bisc. 1 e 1 bis del D.Lgs. n. 267/2000;**
2. che i trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza hanno facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misure ridotta della sanzione prevista dal precedente capoverso nella misura stabilita ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge n. 689/1981 e ss. mm. e ii.;
3. tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di provvedere a quanto sopra descritto e che non dovessero adempiere entro il termine indicato, il Comune si riserva di provvedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori necessari, con rivalsa delle spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati. Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;

DISPONE INOLTRE

Che la presente ordinanza venga :

- pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Viggiano;
- affissa e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- inserita sul sito ufficiale del Comune di Viggiano;

Gli agenti della Polizia Locale e della forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza, la quale viene trasmessa a :

- Prefettura, U.T.G. di Potenza ;

- Servizio di Polizia Locale del Comune di Viggiano;
- Stazione Carabinieri Forestali di Viggiano;
- Stazione Carabinieri di Viggiano;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Potenza;
- Provincia di Potenza.

AVVERTE INFINE

Che avverso il presente atto, in applicazione del Decreto Legislativo 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- ◆ entro 60 giorni dalla pubblicazione , al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata nei modi e nei tempi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

o in alternativa

- ◆ entro 120 giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971 n. 1199.

Dalla residenza Municipale, li 11 luglio 2017

IL SINDACO
AVV. AMEDEO CICALA

